

***COMUNE DI CORTE FRANCA***  
***Provincia di Brescia***

***REGOLAMENTO GENERALE SULLE***  
***ENTRATE COMUNALI***

#### **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina le entrate proprie del Comune, anche tributarie, in conformità ai principi dettati dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

#### **ART. 2 - REGOLAMENTI SPECIFICI DELLE ENTRATE**

1. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare uno specifico regolamento.
2. Le disposizioni dei regolamenti delle singole entrate sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni del presente regolamento in contrasto con le stesse.
3. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

#### **ART. 3 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE**

1. Nel caso di gestione in economia delle entrate da parte del Comune, sono responsabili delle singole entrate il funzionario responsabile del tributo, qualora previsto per legge e nominato dalla Giunta Comunale e, per le restanti entrate, il funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio nominato dal Sindaco.
2. Al funzionario individuato al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata; il predetto funzionario sottoscrive ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune.
3. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall'art. 52 comma 5 lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

#### **ART. 4 - AUTOTUTELA**

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del tributo, se previsto per legge e nominato dalla Giunta Comunale, e dal funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio nominato dal Sindaco negli altri casi, può annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.
2. L'*autotutela* può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune sia su iniziativa del soggetto obbligato.
3. Nel caso l'*autotutela* sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza di annullamento o di revoca o di sospensione dell'atto, entro 90 giorni dalla sua produzione, ha valore di silenzio-rigetto.
4. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario è tenuto ad annullarlo quando risulti palesemente illegittimo ed in particolare qualora:
  - a) vi sia una doppia imposizione;
  - b) vi sia un errore di persona;
  - c) i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti;
  - d) il calcolo sia errato della determinazione delle somme dovute;
  - e) sussistano i requisiti per la fruizione di regimi agevolati.
5. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anche anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso; il soggetto obbligato può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

**ART. 5 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMORSI DI IMPORTI VALUTATI DI MODICA ENTITÀ**

1. Al fine di recuperare efficienza ed economicità di gestione, eliminando procedimenti che richiedono al personale dipendente gravosi adempimenti nonché costose ed improduttive azioni di recupero dei crediti, si considerano di modica entità i versamenti contenuti nei limiti indicati nel seguente prospetto:

	A	B	C
<b>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>			20.000
<b>I.C.I.</b>	4.000	20.000	
<b>C.O.S.A.P. Permanente</b>	20.000		
<b>C.O.S.A.P. Temporanea</b>	2.000		

I limiti sopra indicati si intendono relativi al solo canone e/o tributo locale al netto di interessi e/o sanzioni.

2. I contribuenti e gli utenti sono esonerati dall'obbligo del versamento quando il debito finale risultante da autodenuncia, da versamento volontario, ovvero da altro atto di auto-liquidazione risulta di importo pari o inferiore ai limiti di cui alla colonna "A" del comma 1.
3. I responsabili dei servizi non attiveranno azioni di recupero né di rimorso (compresi gli atti di liquidazione, rettifica ed accertamento) quando il credito o il debito dell'Ente risulti pari o inferiore ai limiti indicati nella colonna "B" del comma 1.
4. Non si procederà all'iscrizione a ruolo di partite pari o inferiori ai limiti indicati nella colonna "C" del comma 1.

**ART. 6 - INTERESSI**

1. Il Comune applica gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi locali utilizzando il tasso di interesse stabilito dalla Legge per i tributi erariali come risulta dal prospetto sotto riportato:

4,50%	per semestre compiuto	dal 01.01.1993 al 31.12.1993
3,00%	per semestre compiuto	dal 01.01.1994 al 31.12.1996
2,50%	per semestre compiuto	dal 01.01.1997

2. Il tasso di interesse ed il sistema di calcolo degli interessi, come descritto al comma 1, si applica anche per i periodi di imposta precedenti all'esercizio 2000 relativamente agli avvisi di liquidazione e di accertamento emessi a decorrere dal 1° gennaio 2000.

**ART. 7 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Si applicano, per le entrate tributarie comunali, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449.

**ART. 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2000.